

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

### Sommario

#### I *Comunicazioni*

##### **Consiglio**

Modifiche della dichiarazione della Repubblica federale di Germania prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità . . . . . 1

##### **Commissione**

ECU . . . . . 2

Elenco dei pareri espressi sui programmi d'investimento (articolo 54 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio) . . . . . 3

Comunicazioni delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo . . . . . 4

Nota riguardante la sorveglianza comunitaria . . . . . 4

---

#### II *Atti preparatori*

##### **Commissione**

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e recante disposizioni per il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli relativi a tale professione . . . . . 5

Modifica della proposta di decisione del Consiglio relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitarie . . . . . 10

---

#### III *Informazioni*

##### **Commissione**

Bando di gara permanente per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione in succo di mandarini ritirati dal mercato . . . . . 12

### NOTA ALL'ATTENZIONE DEI LETTORI

A causa dell'incremento dei costi di produzione e delle spese postali, siamo purtroppo costretti ad aumentare i prezzi degli abbonamenti alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e al *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, con decorrenza da gennaio 1984, secondo le seguenti tariffe:

	FB	Lit
Gazzetta ufficiale — Serie L + C (carta)	9 600	287 000
Gazzetta ufficiale — Serie L + C (microschede)	8 700	260 000
Supplemento alla Gazzetta ufficiale — Serie S	4 300	130 000

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di rivolgerVi ai nostri uffici vendita, i cui indirizzi figurano sul retro della presente nota.

## I

*(Comunicazioni)*

## CONSIGLIO

**Modifiche della dichiarazione della Repubblica federale di Germania prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 139 del 9 giugno 1980)*

Pagina 6, TITOLO IV, sopprimere:

— *al punto 1, lettera b)*, le parole seguenti:

«compresi gli importi compensativi per gli assegni per figli, ai figli di titolari di pensioni o rendite»;

— *all'ultimo capoverso*, le parole:

«e gli importi compensativi per assegni per figli».

---

## COMMISSIONE

ECU (\*)

23 dicembre 1983

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	46,0137	Dollaro USA	0,816932
Franco belga e lussemburghese fin.	46,6427	Franco svizzero	1,79684
Marco tedesco	2,25800	Peseta spagnola	129,443
Fiorino olandese	2,53862	Corona svedese	6,60694
Sterlina inglese	0,571481	Corona norvegese	6,35777
Corona danese	8,16932	Dollaro canadese	1,01716
Franco francese	6,90267	Scudo portoghese	108,734
Lira italiana	1369,18	Scellino austriaco	15,9138
Sterlina irlandese	0,728103	Marco finlandese	4,79948
Dracma greca	81,2847	Yen giapponese	191,040
		Dollaro australiano	0,907198
		Dollaro neozelandese	1,25489

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Elenco dei pareri espressi sui programmi d'investimento**

*(Articolo 54 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio)*

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 134 del 21 maggio 1983)*

- 10/83 *Officine F.lli Bertoli Spa, Udine*  
Stabilimento di Udine
- ristrutturazione del forno elettrico da 30 t
  - costruzione di una colata continua per blumi
- 11/83 *Stahlwerke Peine-Salzgitter AG*  
Stabilimento di Salzgitter
- installazione di una nuova batteria di forni da coke
- 12/83 *British Steel Corporation, Londra*  
Stabilimento di Port Talbot
- piano di ammodernamento di un laminatoio per nastri
- 13/83 *Mannesmannröhren-Werke AG, Duisburg*  
Stabilimento di Duisburg-Huckingen
- costruzione di una seconda colata continua per tondo per tubi nell'acciaieria n. 1
- 14/83 *British Steel Corporation, Londra*  
Stabilimento di Clydesdale
- installazione di una nuova colata continua per la fabbricazione di tubi senza saldatura
- 15/83 *Boehler AG, Edelstahl, Düsseldorf*  
Stabilimento di Düsseldorf
- razionalizzazione nell'acciaieria elettrica
- 16/83 *Moselstahlwerk, Treviri*  
Stabilimento di Treviri
- ammodernamento di uno dei due forni elettrici
  - trasformazione del secondo forno elettrico in un forno di riscaldamento
  - comandi computerizzati per la colata continua
-

**Comunicazioni delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore  
agricolo**

*(Comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre  
1982, pag. 43)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1256/83 della Commissione, del 20 maggio 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV c) e d) (GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 36)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1257/83 della Commissione, del 20 maggio 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV a) e b), V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 39)	22. 12. 1983	39,48 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1521/83 della Commissione, dell'8 giugno 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 153 dell'11. 6. 1983, pag. 27)	22. 12. 1983	Offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 3294/83 della Commissione, del 21 novembre 1983, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 326 del 23. 11. 1983, pag. 10)	22. 12. 1983	195,00 ECU/t

Gara	N.	Data della decisione della Commissione	Prezzo minimo di vendita/100 kg
Regolamento (CEE) n. 2501/83 della Commissione, del 6 settembre 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco (GU n. L 247 del 7. 9. 1983, pag. 5)	4	23. 12. 1983	Olio d'oliva vergine extra: 9 551 Dra Olio d'oliva vergine fino: 9 260 Dra Olio d'oliva vergine semifino: — Dra Olio d'oliva vergine lampante: — Dra Olio di sansa di oliva: 4 812 Dra

**Nota riguardante la sorveglianza intracomunitaria**

La Commissione, con decisione 22 dicembre 1983, ha autorizzato la Repubblica italiana a instaurare una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di banane della sotto-voce 08.01 B della tariffa doganale comune, originarie di alcuni paesi terzi e messe in libera pratica nella Comunità, che possono formare oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE.

Il testo integrale verrà pubblicato prossimamente.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e recante disposizioni per il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli relativi a tale professione**

*COM(83) 720 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 dicembre 1983)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'organizzazione del mercato dei trasporti è uno degli elementi necessari all'attuazione della politica comune dei trasporti, la cui instaurazione è prevista dal trattato;

considerando che l'adozione di misure volte a coordinare le condizioni d'accesso alla professione di trasportatore è per sua natura tale da favorire l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento;

considerando che è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni per l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, al fine di assicurare il miglioramento della qualifica di trasportatore, e che tale miglioramento può contribuire al risanamento del mercato e al miglioramento della qualità del servizio reso, nell'interesse degli utenti, dei trasportatori e dell'economia nel suo insieme;

considerando che è pertanto opportuno che le norme in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile vertano almeno sulla capacità professionale del trasportatore; che gli Stati membri possono tuttavia anche mantenere o fissare norme relative all'onorabilità e alla capacità finanziaria del trasportatore;

considerando che non è tuttavia necessario includere nelle norme comuni stabilite dalla presente direttiva determinati tipi di trasporto che hanno una debole incidenza economica e che i trasporti per conto proprio sono esclusi per definizione da dette norme;

considerando che, per favorire l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento, occorre assicurare, per la attività contemplate dalla presente direttiva, il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli di trasportatore;

considerando che, in materia di capacità professionale, l'attestato rilasciato in virtù delle disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alla professione di trasportatore deve essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro ospitante;

considerando che gli Stati membri che esigono dai loro cittadini requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria debbono riconoscere come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri la presentazione di documenti idonei rilasciati da un'autorità competente del paese d'origine o di provenienza del trasportatore;

considerando che le imprese di cui alla presente direttiva sono interessate dalle disposizioni della stessa relativa al riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli di trasportatore unicamente se si tratta di società a mente dell'articolo 58 del trattato;

considerando che, qualora gli Stati membri subordinino anche per i lavoratori dipendenti oggetto del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>, l'accesso alle attività contemplate dalla presente direttiva o l'esercizio delle stesse al possesso di nozioni e di attitudini professionali, la presente direttiva deve applicarsi altresì a tale categoria di persone,

<sup>(1)</sup> GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPITOLO I

### Definizioni e campo d'applicazione

#### Articolo 1

1. L'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile è disciplinato dalle disposizioni che gli Stati membri adottano conformemente alle norme comuni della presente direttiva.

2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- «professione di trasportatore di merci per via navigabile» l'attività di qualsiasi persona fisica o qualsiasi impresa che effettui mediante un battello un trasporto di merci per conto terzi, anche se questa attività è esercitata solo a titolo occasionale;
- «impresa» le società a mente dell'articolo 58 del trattato, nonché le associazioni o cooperative di battellieri artigiani, anche non dotate di personalità giuridica, aventi lo scopo di acquisire traffico presso i caricatori per ripartirlo tra i loro aderenti o i loro membri;
- «battelliere — artigiano» un trasportatore proprietario o gestore di non più di tre battelli, nonché un'impresa di navigazione interna di tipo artigianale ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro.

#### Articolo 2

La presente direttiva non si applica alle persone fisiche o alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci per via navigabile mediante battelli la cui portata lorda alla massima immersione non sia superiore a 200 tonnellate metriche.

Gli Stati membri possono diminuire il minimo sopra riportato per la totalità o per una parte dei trasporti o per determinate categorie di trasporti. La direttiva non si applica neppure alle persone fisiche o alle imprese che gestiscono traghetti.

## CAPITOLO II

### Condizioni d'accesso alla professione

#### Articolo 3

1. Le persone fisiche o le imprese che desiderano esercitare la professione di trasportatore di merci per via navigabile devono soddisfare al requisito della capacità professionale, anche se appartengono ad un'associazione o sono membri di una cooperativa di battellieri artigiani, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, o se esercitano la loro attività esclusivamente per un determinato periodo come imprese subappaltatrici di un'altra impresa di trasporto per via navigabile.

Qualora il richiedente sia una persona fisica che non soddisfi alla condizione suddetta, le autorità competenti possono tuttavia autorizzarlo ad esercitare la

professione di trasportatore, a condizione che egli indichi loro un'altra persona che vi soddisfi e che diriga effettivamente e permanentemente l'attività di trasporto.

Se il richiedente è un'impresa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, una delle persone che dirige effettivamente e permanentemente l'attività di trasporto dell'impresa deve soddisfare il requisito della capacità professionale.

2. Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso delle competenze attestate dall'autorità o dall'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro nelle materie elencate in allegato. Le conoscenze necessarie sono acquisite o mediante frequenza di corsi, o mediante esperienza pratica in un'impresa di trasporto per via navigabile, o attraverso la combinazione di entrambi i sistemi. Gli Stati membri possono dispensare i titolari di determinati diplomi di insegnamento superiore o di insegnamento tecnico dal comprovare le loro conoscenze nelle materie di cui all'elenco riportato in allegato e che sono garantite dai diplomi stessi.

Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al primo comma deve essere esibito come prova della capacità professionale.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali, in deroga all'articolo 3 paragrafo 1, l'attività può essere proseguita a titolo provvisorio per un periodo massimo di un anno, prorogabile per sei mesi al massimo in casi particolari debitamente motivati, in caso di decesso o di incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore o della persona fisica che soddisfa alle disposizioni dell'articolo 3.

2. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono, in via eccezionale ed in casi particolari, autorizzare a titolo definitivo a proseguire l'attività di trasporto una persona che non soddisfi il requisito di capacità professionale di cui all'articolo 3, ma che possieda un'esperienza pratica di almeno tre anni nella conduzione giornaliera di tale attività.

#### Articolo 5

Le persone fisiche e le imprese che possono provare di essere state, anteriormente al 1° luglio 1984, auto-



rizzate in uno Stato membro, in virtù di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali sono dispensate dal fornire la prova che esse soddisfano alle disposizioni previste all'articolo 3.

#### Articolo 6

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri, in virtù dei provvedimenti adottati sulla base della presente direttiva, che comportino il rifiuto di una domanda di accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile devono essere motivate.

2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti ritireranno l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci per via navigabile ove esse accertino che non sono più soddisfatte le disposizioni dell'articolo 3, con riserva di fissare, se del caso, un termine adeguato per l'assunzione di un sostituto.

3. Gli Stati membri garantiscono alle persone fisiche o alle imprese di cui alla presente direttiva la possibilità di fare valere i loro interessi con mezzi appropriati nei confronti delle decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

### CAPITOLO III

#### Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente della capacità professionale gli attestati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma rilasciati da un altro Stato membro qualora i medesimi si basino su un esame superato dal richiedente o su un'esperienza pratica di tre anni.

2. Per quanto riguarda le persone fisiche e le imprese che in uno Stato membro, anteriormente al 1° luglio 1984, sono state autorizzate, in virtù di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali e a condizione che le imprese in questione siano delle società ai sensi dell'articolo 58 del trattato, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente della capacità professionale l'attestato dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in uno Stato membro per un periodo di tre anni. Tale attività non deve essere terminata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato.

Qualora si tratti di un'impresa, l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che dirigono effettivamente l'attività di trasporto dell'impresa stessa.

#### Articolo 8

1. Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini requisiti di onorabilità o di mancanza di fallimento, tale Stato accetta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza del trasportatore, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

2. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini determinati requisiti di onorabilità, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, tale Stato accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Detti attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

3. Se il documento richiesto in conformità dei paragrafi 1 e 2 non è rilasciato dal paese di origine o di provenienza, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata oppure da una dichiarazione solenne, fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure, se del caso, davanti ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato che faccia fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche davanti ad un organismo professionale qualificato dello stesso paese.

4. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 non devono, al momento della loro presentazione, essere di data anteriore a tre mesi. Ciò vale anche per le dichiarazioni fatte conformemente al paragrafo 3.

#### Articolo 9

1. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini requisiti di capacità finanziaria comprovati da un attestato, tale Stato considera gli attestati corrispondenti, rilasciati dalle banche del paese d'origine o di provenienza o da altri organismi designati da tale paese, come equipollenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio.

2. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini determinati requisiti di capacità finanziaria la cui prova non può essere fornita dal documento di cui

al paragrafo 1, tale Stato accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

#### *Articolo 10*

Gli articoli da 7 a 9 della presente direttiva si applicano altresì ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, sono chiamati ad esercitare le attività di cui all'articolo 1 a titolo di lavoratori dipendenti.

#### *Articolo 11*

Entro il termine previsto dall'articolo 12 paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri designano le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Essi ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

### CAPITOLO IV

#### Disposizioni finali

##### *Articolo 12*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1984 e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi garantiscono che la prima verifica delle competenze di cui all'articolo 3 avrà luogo anteriormente al 1° gennaio 1987.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

##### *Articolo 13*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## ALLEGATO

## ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

Le conoscenze da prendere in considerazione per accertare la competenza professionale devono vertere almeno sulle materie comprese nel presente elenco. Queste ultime devono essere specificate in modo dettagliato ed essere definite o approvate dalle autorità nazionali competenti. Esse devono risultare assimilabili da parte di persone che possiedono una formazione corrispondente al livello del diploma di fine studi della scuola dell'obbligo.

A. Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che intendono effettuare unicamente trasporti nazionali

1. *Diritto*

Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e tributario la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:

- sui contratti in genere,
- sui contratti di trasporto, in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti),
- sulle società commerciali,
- sui libri di commercio,
- sulle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di sicurezza sociale,
- sul regime fiscale.

2. *Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa*

- modalità di pagamento e di finanziamento,
- calcolo dei prezzi di costo,
- regime dei prezzi e delle condizioni di trasporto,
- contabilità commerciale,
- assicurazioni,
- fatture,
- ausiliari dei trasporti.

3. *Accesso al mercato*

- disposizioni relative all'accesso alla professione e al suo esercizio,
- regimi di noleggio,
- documenti di trasporto.

4. *Disposizioni e gestioni tecniche*

- caratteristiche tecniche dei battelli,
- scelta del battello,
- immatricolazione,
- tempo accordato per le operazioni di carico e scarico (stallie) e controstallie.

5. *Sicurezza*

- disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione sulle vie navigabili,
- prevenzione degli infortuni e provvedimenti da prendere in caso di infortunio o incidente.

**B. Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare trasporti internazionali**

- materie enumerate alla lettera A,
- disposizioni applicabili ai trasporti per via navigabile tra gli Stati membri e tra la Comunità e i paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, nonché da convenzioni ed accordi internazionali, in particolare in materia di noleggio, nonché in materia di prezzi e di condizioni di trasporto,
- pratiche e formalità doganali,
- principali normative sulla circolazione negli Stati membri.

**Modifica della proposta di decisione del Consiglio relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitarie (\*)**

COM(83) 735 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato CEE il 7 dicembre 1983)

PROPOSTA INIZIALE  
(doc. COM(83) 143 def.)

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 1, 2, 4 e 6: invariati

*Articolo 3*

I CGC sono composti di un massimo di tre rappresentanti di ogni Stato membro e della Commissione. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati dalla Commissione d'accordo con i rispettivi governi. Il mandato di 4 anni è rinnovabile.

*Articolo 3*

I CGC sono composti di un massimo di tre rappresentanti di ogni Stato membro e della Commissione. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati dalla Commissione d'accordo con i rispettivi governi **in base alle loro esperienze scientifiche e alle loro conoscenze delle politiche scientifiche e tecniche nazionali nel settore di loro competenza**. Il mandato di 4 anni è rinnovabile.

*Articolo 5*

La Commissione garantisce tutti i necessari collegamenti fra i CGC. Se del caso i pareri e le relazioni dei CGC sono trasmessi dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento.

Articolo 5

La Commissione garantisce tutti i necessari collegamenti fra i CGC. I pareri e le relazioni dei CGC sono **di volta in volta** trasmessi dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento.

*Allegato*

Elenco dei CGC istituiti con la presente decisione:

- tecnologie industriali (eccettuata la ricerca acciaio CECA)
- tecnologie dell'informazione,
- biotecnologie,

*Allegato*

Elenco dei CGC istituiti con la presente decisione:

- tecnologie industriali (eccettuata la ricerca acciaio CECA)
- tecnologie dell'informazione,
- biotecnologie,

(\*) GU n. C 113 del 27. 4. 1983, pag. 5.

---

PROPOSTA INIZIALE  
(doc. COM(83) 143 def.)

---

- materie prime e materiali,
- energia non nucleare (eccettuata la ricerca carbone CECA),
- sanità e sicurezza (eccettuata la sicurezza igiene CECA),
- ambiente,
- aiuto allo sviluppo,
- problemi linguistici (compresa la traduzione automatica).

Questo elenco sarà modificato secondo le nuove decisioni di programma che il Consiglio sarà via via indotto ad adottare.

---

PROPOSTA MODIFICATA

---

- materie prime e materiali,
- energia non nucleare (eccettuata la ricerca carbone CECA),
- sanità e sicurezza (eccettuata la sicurezza igiene CECA),
- ambiente,
- aiuto allo sviluppo,
- problemi linguistici (compresa la traduzione automatica).

Questo elenco sarà modificato secondo le nuove decisioni di programma che il Consiglio sarà via via indotto ad adottare, e in seguito a parere del Parlamento europeo.

---

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Bando di gara permanente per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione in succo di mandarini ritirati dal mercato**

Il ministero dell'agricoltura della Repubblica ellenica, direzione «Mercato interno» — Diefthinsi Esoterikis Agoras tou Ypourgeiou Georgias, Aharnon 5, Athina-T.T. 108, Ellas, telex 221 734 — 221 735 — 221 736, fa sapere che ha indetto una gara permanente, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1560/70 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 59) per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione in succo di mandarini ritirati dal mercato.

---